

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Gabriele De Sanctis – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO

AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE RICORDI ENRICO;**
 - **DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
- INFLITTE SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 15.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 231 del 25.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

2) RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COGIANCO GENZANO/L’ACQUEDOTTO DEL 24.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’ASD L’Acquedotto Calcio a 5 di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3) RICORSO A.S.D. TELECO CAGLIARI C5 AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE COCCO ENRICO INFLITTA SEGUITO GARA TELECO CAGLIARI/GOGIANCO GENZANO DEL 21.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.11.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Teleco Cagliari Calcio a 5 di Cagliari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cocco Enrico a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 3 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete